

ASPETTI GIURIDICI DELLE MISURE DI COMUNITÀ E RIFORMA CARTABIA

VICENZA, 27 MAGGIO 2024

ELENA MATTEVI (UNITN)

politiche dell'esecuzione
penale in trasformazione

Misure di comunità

d.lgs. n. 84 del 2015

Con la riforma riorganizzativa del Ministero della Giustizia il Dipartimento della Giustizia Minorile è diventato anche “di comunità”, ossia ha inglobato al suo interno il settore dell'esecuzione penale esterna per adulti, prima inserito all'interno del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

La comunità

Condivisione dell'impegno di accompagnare nella e alla libertà persone che si sono rese responsabili di reati o comunque sono entrate in rapporto con il sistema giudiziario in quanto chiamate a rispondere di un reato

Giustizia riparativa

Adulti – quali misure

Misure alternative alla detenzione:

Affidamento in prova al servizio sociale

Detenzione domiciliare

Semilibertà

Sanzioni/Pene sostitutive

Messa alla prova

PENE SOSTITUTIVE E MAP – CAMBIA RUOLO DEL GIUDICE?

“giudice del fatto” ma anche “giudice del percorso”

relazionandosi con gli Uffici di esecuzione penale esterna e con i centri
di giustizia riparativa

Rieducazione

Art. 27 c. 3 Cost. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Rieducazione > **individualizzazione** della risposta sanzionatoria e del trattamento rieducativo

Risposta sanzionatoria flessibile

Misure alternative alla detenzione

Espressione della gradualità del reinserimento

Le misure alternative alla detenzione come esemplificazione tipica della finalità rieducativa.

Due modalità di accesso alle misure alternative:

- 1. dalla detenzione:
- 2. dalla libertà: il meccanismo di cui all'art. 656 c.p.p. (sospensione esecuzione da parte del p.m. della pena detentiva entro i quattro anni – istanza entro 30 gg.)

La competenza a decidere sulla concessione delle stesse è affidata al Tribunale di sorveglianza (con procedura semplificata se la pena da espiare non è superiore ad un anno e sei mesi).

Dopo la riforma Cartabia – art. 15 bis l. 354/1975

- 1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.
- 2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE...

È considerata la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, in quanto si svolge totalmente nel territorio, mirando ad evitare al massimo i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.

L'applicazione dell'affidamento da un lato fa venir meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria e dall'altro comporta l'instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l'uepe.

art. 47 l. 354/1975

- 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
- 2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
- [...]
- 3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. (dal 2013-2014)

...art. 47 l. 354/1975

- 5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.
- 6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
- 7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
- 8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza (10) .

...art. 47 l. 354/1975

- 9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
- 10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto (11) .
- 11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
- 12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo.
- [...]

Altre misure alternative

Detenzione domiciliare introdotta da legge n. 663/1986; in seguito..
altre ipotesi di detenzione domiciliare per figure specifiche di
condannati.

La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o
in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e
accoglienza e, solo in caso di donne incinta o madri di prole di età
inferiore ad anni dieci con lei convivente, di case famiglia protette.

Articoli 47 ter, 47 quinquies l. 354/1975

Semilibertà - una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il
soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente
libero è parziale **Articoli 48, 50 l. 354/1975**

PENE SOSTITUTIVE POST CARTABIA

Pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 53 l. 689/1981)

pena pecuniaria,

lavoro di pubblica utilità,

semilibertà sostitutiva,

detenzione domiciliare sostitutiva

La Riforma Cartabia

- **Ratio ispiratrice:** *extrema ratio* del ricorso alla pena detentiva in carcere
- **Scelta di fondo:** puntare sulle pene sostitutive e non sulla modifica del sistema sanzionatorio. Scommessa importante sulla capacità del giudice di cognizione di essere **anche giudice dell'uomo** e non solo del fatto
- In quest'ottica, si mette mano ad alcuni istituti:
 - la speciale tenuità del fatto;
 - la sospensione del procedimento con messa alla prova;
- **PENA PECUNIARIA**, di cui **si modifica la procedura esecutiva**: si elide la parte del passaggio ad una fase analoga a quella dell'esecuzione relativa ai crediti di diritto pubblico (iscrizione a ruolo, cartella di pagamento (prechetto), eventuale pignoramento e, solo in caso di insuccesso > conversione), in favore della diretta conversione in semi-libertà sostitutiva (art. 102 l. 689/1981 o, in caso di accertata mancanza di mezzi, lpu o, se il condannato si oppone, detenzione domiciliare sostitutiva (art. 103 l. 689/1981).
- Non si ritiene invece di modificare la disciplina della pena pecuniaria sulla falsariga del sistema a tassi giornalieri (in questo senso invece la proposta della Commissione Lattanzi).

Disciplina pene sostitutive...

- Problema dei liberi sospesi e volontà di risolverlo
- Problema delle pene sostitutive, cc.dd. nate morte ⇔ sovrapposizione con la sospensione condizionale della pena > rimodulazione dei termini di sostituibilità:
- Entro il limite dei **4 anni** si prevede, rivoluzionando il novero delle sanzioni sostitutive, che il giudice di cognizione possa applicare in sostituzione della reclusione la **semilibertà o detenzione domiciliare**;
- Entro il limite di **3 anni**, invece, la sostituzione è possibile anche con il **lavoro di pubblica utilità**;
- Entro il limite di **1 anno** anche con la **pena pecuniaria** (il limite di sostituzione per la pena pecuniaria passa da 6 mesi ad un anno; **tasso giornaliero tra un minimo di 5 euro e un massimo di 2500. Cfr. art. 56 quater legge n. 689/1981**).

...

Problemi?

1. Non si è previsto l'affidamento in prova
2. Il problema del **necessario consenso** (sempre ad eccezione della pena pecuniaria)
3. si prevede la necessità di eseguire almeno metà della pena prima di poter fare istanza per l'affidamento in prova; si è prevista la non impugnabilità in caso di sostituzione con il lpu; si prevede l'immediata esecutività delle pene sostitutive; si prevede la non sospendibilità delle pene sostitutive.

Criteria di sostituibilità- art. 58 l. 689/1981

A) Criteri per la sostituibilità:

- Criteri del 133 c.p.; e il duplice criterio:
 - **della maggiore idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione rispetto alle pene detentive brevi;**
 - **del giudizio prognostico di pericolosità sociale** (la pena sostitutiva deve assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di futuri reati, anche attraverso opportune prescrizioni).

B) Criteri per la scelta della pena sostitutiva:

- **maggiormente idonea alla rieducazione del condannato;**
- **criterio del minor sacrificio alla libertà personale.**

Art. 545 bis c. 1 c.p.p.

- 1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

Art. 545 bis c. 2 c.p.p.

- 2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all'ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria.

Art. 545 bis c. 3 c.p.p.

- 3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti... In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.

MAP

introdotta con l. 28 aprile 2014, n. 67

- 1. Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo [550](#) del codice di procedura penale, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova (4).
- 2. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
- 3. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.

Novità Cartabia

Estensione del campo applicativo in via indiretta (art. 550 c. 2 c.p.p.)

Sospensione del procedimento con MAP su proposta del p.m. nel corso delle indagini (art. 464ter 1 c.p.p.)

Inserimento dello «svolgimento di programmi di giustizia riparativa» (art. 464bis c. 4 l. c)

Attenzione alla vittima e alla comunità

-

Mediazione e poi.... giustizia riparativa

ART. 141 ter norme att. c.p.p. (ruolo servizi sociali)...

- 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna[...]
- 1-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 464-ter.1, comma 1, del codice entro il termine di trenta giorni.
- 2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.
- 3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

...

- 4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.
- 5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.
- 6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464 septies del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia.

E PER I MINORI?

D.P.R. 448/1988

Centralità delle esigenze educative dei minorenni (art. 1)

Centralità del ruolo dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale (art. 6, art. 12)

Centralità degli accertamenti sulla personalità del minorenne (condizioni, risorse personali, familiari, sociali, ambientali) (art. 9)

MAP art. 28

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.
4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.
5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.
- 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale

PERCORSO DI RIEDUCAZIONE DEL MINORE (CAIVANO) – ART. 27 BIS

- 1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la **proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.**
- 2. **Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.**
- 3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.
- 4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

PERCORSO DI RIEDUCAZIONE DEL MINORE (CAIVANO) – ART. 27 BIS

- 5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'art. 453 c.p.p. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.
- 6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'art. 453 c.p.p.

PERCORSO DI RIEDUCAZIONE DEL MINORE (CAIVANO) – ART. 27 BIS

Con l'ordinanza del 6 marzo 2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trento (Dott. Giovanni Gallo) **ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 27-bis D.P.R. n. 448/1988** (disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), recentemente introdotto dal c.d. "decreto Caivano".

...

- Il contrasto, in particolare, con l'art. 31, comma 2, Cost., che garantisce una speciale protezione della gioventù, deriva dalla considerazione secondo cui il procedimento alternativo introdotto all'art. 27-*bis* D.P.R. n. 448/1988 fornisce al minore sottoposto a procedimento penale «una risposta giurisdizionale di tipo sanzionatorio piuttosto che di tipo educativo», essendo primariamente proteso all'attuazione dei principi di razionalizzazione della risorsa giudiziaria e di celere definizione del procedimento penale, attraverso una significativa riduzione dei tempi e delle forme processuali, nelle ipotesi di reati di lieve offensività.
- Essendo poi sacrificata la possibilità di svolgere un adeguato approfondimento informativo e un'effettiva presa in carico del minore e dei suoi bisogni educativi, viene riservata ai soggetti in età evolutiva una condizione deteriore (anziché migliore) rispetto agli adulti, per i quali il legislatore ha delineato un'articolata e puntuale disciplina volta a un'effettiva presa in carico dell'indagato che decide di sottoporsi al percorso di messa alla prova.

PENE SOSTITUTIVE

SI APPLICANO PENE SOSTITUTIVE (IN QUANTO COMPATIBILI) – E, A DIFFERENZA DEGLI ADULTI, SE MINORE DI ETÀ AL MOMENTO DELLA CONDANNA, ACCESSO ALLE MISURE ALTERNATIVE ANCHE PRIMA DI AVER SCONTATO METÀ DELLA PENA SOSTITUTIVA (ART. 67 C. 2 L. 689/1981) – LE FUNZIONI DI UEPE SONO ESERCITATE DAI SERVIZI MINORILI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n.121

“Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni”

introduce dopo 43 anni dall’emanazione dell’Ordinamento Penitenziario quanto previsto per i minorenni all’art. 79 Legge 26 luglio 1975 n. 354 (che stabilisce che le norme della presente legge si applichino anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali fino a quando non sarà provveduto con apposita legge), dando vita ad un vero e proprio **Ordinamento penitenziario minorile**.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO MINORILE

- Art. 1
- 2. L'esecuzione della pena detentiva e delle **misure penali di comunità** deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della l. 27 settembre 2021, n. 134. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minore, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero

...ORDINAMENTO PENITENZIARIO MINORILE

- Art. 1 bis (post Cartabia)
- 1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.
- 2. Il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

...ORDINAMENTO PENITENZIARIO MINORILE

Promuove l'implementazione delle misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare, semilibertà, casi particolari di affidamento in prova), significativamente ridenominate misure penali di comunità, rivisitate accentuando lo scopo di favorire l'evoluzione positiva della personalità ed un proficuo percorso educativo e di recupero

...ORDINAMENTO PENITENZIARIO MINORILE – ART. 2 (MISURE PENALI DI COMUNITÀ)

- **1.** Sono misure penali di comunità l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà, l'affidamento in prova in casi particolari.
- **2.** Le misure penali di comunità sono disposte quando risultano idonee a favorire l'evoluzione positiva della personalità, un proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta altri reati. Tutte le misure devono prevedere un programma di intervento educativo.
- **4.** Il tribunale di sorveglianza decide sulla base dei risultati dell'osservazione e della valutazione della personalità del minorenne, delle condizioni di salute psico-fisica, dell'età e del grado di maturità, del contesto di vita e di ogni altro elemento utile, tenuto conto della proposta di programma di intervento educativo redatta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni e dei percorsi formativi in atto.

...ORDINAMENTO PENITENZIARIO MINORILE

ART. 2 (MISURE PENALI DI COMUNITÀ)

- **5.** Nella scelta della misura si tiene conto dell'esigenza di garantire un rapido inserimento sociale con il minor sacrificio della libertà personale.
- **6.** La durata delle misure penali di comunità è corrispondente alla durata della pena da eseguire.
- **7.** L'esecuzione delle misure penali di comunità avviene principalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto delle positive relazioni socio-familiari, salvo motivi contrari e, in ogni caso, purché non vi siano elementi tali da far ritenere collegamenti con la criminalità organizzata.
- **9.** Ai fini dell'applicazione delle misure penali di comunità, l'osservazione è svolta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni che acquisisce i dati giudiziari e penitenziari, sanitari, psicologici e sociali, coordinandosi con i servizi socio-sanitari territoriali di residenza del minorenne e, per i detenuti, anche con il gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto di appartenenza. Il tribunale di sorveglianza può disporre approfondimenti sanitari anche avvalendosi dei servizi specialistici territoriali.

...ORDINAMENTO PENITENZIARIO MINORILE

ART. 2 (MISURE PENALI DI COMUNITÀ)

- **10.** Il tribunale di sorveglianza acquisisce informazioni sul contesto di vita familiare e ambientale, sui precedenti delle persone con cui il minorente convive e sull'idoneità del domicilio indicato per l'esecuzione della misura.
- **11.** L'ufficio di servizio sociale per i minorenni predispone gli interventi necessari ai fini della individuazione di un domicilio o di altra situazione abitativa, tale da consentire l'applicazione di una misura penale di comunità.
- **12.** Le disposizioni sull'affidamento in prova al servizio sociale, sulla detenzione domiciliare e sulla semilibertà di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonché sull'affidamento in casi particolari previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applicano, in quanto compatibili, alle corrispondenti misure di comunità di cui al presente decreto.

...ORDINAMENTO PENITENZIARIO MINORILE

ART. 3 (Prescrizioni e modalità esecutive delle misure penali di comunità)

- **1.** Il tribunale di sorveglianza, nel disporre una misura penale di comunità, prescrive lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito, o di volontariato.
- **2.** Le attività di cui al comma 1 sono svolte compatibilmente con i percorsi di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale, le esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del minore e non devono mai compromettere i percorsi educativi in atto.
- **3.** Con il provvedimento che applica una misura penale di comunità sono indicate le modalità con le quali il nucleo familiare del minore è coinvolto nel progetto di intervento educativo. [...]

Quali misure?

- ART. 4 AFFIDAMENTO IN PROVA (pena detentiva entro 4 anni) - per lo svolgimento del programma di intervento educativo.
- ART. 5 AFFIDAMENTO IN PROVA CON DETENZIONE DOMICILIARE in giorni determinati della settimana presso l'abitazione dell'affidato, altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, o presso comunità.
- ART. 6 DETENZIONE DOMICILIARE
- ART. 7 SEMILIBERTÀ